

# — La definizione di un sistema penale minorile conforme ai principi internazionali

Le osservazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo a trent'anni dalla Convenzione di New York

## ***The recognition of a juvenile criminal justice system in line with the international principles***

*The General Comment of the Committee on the Rights of the Child thirty years after the New York Convention*

di *Lucio Camaldo, Francesca Manfredini*

---

**Abstract.** *Con le Osservazioni generali del 18 settembre 2019, il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, a (quasi) trent'anni dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ha fornito interessanti spunti di riflessione e rilevanti indicazioni per rafforzare i diritti dei minori autori di reato, nonché al fine di delineare un sistema penale minorile conforme ai principi internazionali.*

**Abstract.** *With General Comment published on September 18th 2019, (almost) thirty years after the New York Convention, the UN Committee on the Rights of the Child has offered causes for reflection and recommendations in order to strengthen the rights of children accused of having infringed criminal law as well as to outline a juvenile criminal justice system in line with the international principles.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. La prevenzione della commissione di reati da parte di minorenni. Gli interventi nei confronti dei minori non imputabili. – 3. Gli interventi nei confronti del minore imputabile. – 4. Età e responsabilità penale del minore. – 5. Le garanzie dell'equo processo minorile. – 6. Le alternative al processo penale e alla condanna. Le pene vietate per i minorenni. – 7. La privazione della libertà personale del minore nella fase *pre-trial* e in quella *post-trial*. – 8. Il reclutamento dei minori da parte di organizzazioni criminali o di gruppi terroristici. – 9. L'organizzazione della giustizia penale minorile e la formazione degli operatori. – 10. L'importanza della ricerca,

raccolta e valutazione dei dati.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Prevention of child offending. Early interventions directed at children below the minimum age of criminal responsibility. – 3. Interventions directed at children above the minimum age of criminal responsibility. – 4. Age and children's criminal liability. – 5. Guarantees for a fair trial in juvenile justice. – 6. Alternatives to court process and conviction. Prohibited criminal punishments in child justice system. – 7. Pre-trial and post-trial deprivation of liberty. – 8. Children recruitment by criminal organizations or terrorist groups. – 9. Organization of child justice system and training of professionals. – 10. The importance of research, data collection and evaluation.

## 1. Introduzione.

Il 18 settembre 2019, il Comitato dei Diritti del Fanciullo ha presentato le proprie Osservazioni generali sui diritti dei minori nel sistema giudiziario minorile<sup>1</sup>, aggiornando le precedenti valutazioni, risalenti al 2007<sup>2</sup>, e ponendo l'accento sugli sviluppi, sia positivi, sia negativi, che hanno interessato la materia.

Prima di entrare nel merito delle Osservazioni contenute nel documento in commento, è opportuno ricordare che il Comitato è stato istituito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989<sup>3</sup>, al precipuo scopo di vigilare sulla corretta attuazione della stessa da parte degli Stati che vi hanno aderito e di monitorare i relativi progressi<sup>4</sup>.

Come chiarito in apertura del documento, il Comitato delimita l'oggetto della propria analisi alle legislazioni concernenti il minore indagato, imputato o condannato per aver commesso un reato (par. 5), la cui posizione all'interno del sistema penale deve essere necessariamente differenziata rispetto a quella dell'adulto, in ragione del peculiare livello di sviluppo psicofisico dell'infradiciottenne, che determina, da un lato, una sua «*lesser culpability*» e, dall'altro, l'esigenza di adottare un approccio individualizzato («*a differentiated, individualized approach*»), il quale ne limiti al minimo il contatto con l'apparato giudiziario (par. 2).

Su un piano generale, le Osservazioni evidenziano, sin dal principio, come risulti possibile apprezzare i numerosi sforzi, condotti tanto a livello nazionale, quanto a livello sovranazionale<sup>5</sup>, finalizzati a delineare sistemi di giustizia minorile conformi a quanto stabilito dalla Convenzione del 1989.

---

<sup>1</sup> Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system*, 18 settembre 2019, in allegato.

<sup>2</sup> Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 10 (2007) on children's right in juvenile justice*, 25 aprile 2007, in [www.un.org](http://www.un.org).

<sup>3</sup> La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata ratificata dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, in *G.U.*, Serie Generale, 11 giugno 1991, n. 135, Suppl. Ordinario n. 35. Per approfondire il tema della disciplina internazionale a tutela dei minori autori di reato, v. S. Buzzelli, *La disciplina sovranazionale*, in M. Bargis (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2019, pp. 1 ss.; E. Zanetti, *Panorama internazionale e spunti comparatistici in tema di responsabilità penale del minore*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minore*, Giappichelli, 2016, pp. 49 ss.

<sup>4</sup> Cfr. artt. 43-45 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

<sup>5</sup> Con riferimento al contesto europeo, si ricorda la direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, in *G.U.U.E.*, 21 maggio 2016, L 132, p. 1. Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è scaduto l'11 giugno 2019. Non sono vincolati dalla direttiva il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca (v. considerando n. 69 e n. 70). In argomento, v., volendo, L. Camaldo, *Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2016, pp. 4572 ss.; S. Civiello Conigliaro, *All'origine del giusto processo minorile europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2016; G. Sambuco, *Verso l'attuazione del giusto processo per i minori*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2016, p. 1; F. Manfredini, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, n. 6, 2016, pp. 15 ss.

Tuttavia, viene parimenti rilevato che l'esigenza di tutela della pubblica sicurezza ha determinato l'insorgenza di un contrasto tra alcune normative statali e gli obblighi derivanti dalla fonte internazionale, in particolare con riferimento alla tendenza all'abbassamento del limite minimo di età per l'imputabilità del minore e ad un eccessivo ricorso a misure limitative della libertà personale (par. 4).

## **2. La prevenzione della commissione di reati da parte di minorenni. Gli interventi nei confronti dei minori non imputabili.**

Il Comitato sottolinea l'importanza per gli Stati Parte della Convenzione di New York di sviluppare efficaci strategie di intervento, volte alla prevenzione della commissione di reati da parte dei minori. I programmi funzionali ad evitare l'ingresso degli infradiciottenni nel sistema giudiziario dovrebbero coinvolgere tutti i diversi contesti sociali al cui interno si sviluppa la personalità dei minori, quali la famiglia, la scuola e la comunità di appartenenza (par. 9).

In considerazione del fondamentale ruolo che la Convenzione riconosce ai genitori nell'educazione dei figli, particolare enfasi è posta sulla necessità di garantire un adeguato supporto alle famiglie, soprattutto a quelle che si trovano in condizioni di vulnerabilità e a quelle interessate da fenomeni di violenza. In tal senso, le Osservazioni evidenziano come un adeguato piano di prevenzione della criminalità minorile debba prevedere interventi di assistenza familiare, che si estrinsechino, ad esempio, in programmi di visita a domicilio per migliorare la capacità genitoriale e l'interazione tra i genitori e il minore (par. 10).

Altrettanta attenzione è dedicata ai minori che hanno commesso un fatto qualificato come illecito penale, ma che non hanno raggiunto il limite di età necessario per essere considerati imputabili: si raccomanda un tempestivo inserimento di tali soggetti all'interno di programmi di intervento, che vengano adattati e personalizzati in funzione delle specifiche esigenze del singolo minore e che consentano, salvi casi eccezionali, il mantenimento del minore all'interno del proprio contesto socio-familiare (par. 11).

Viene, infine, evidenziato come un significativo contributo per favorire l'estraneità del minore rispetto al sistema penale derivi da una politica di depenalizzazione, che abbia ad oggetto, da un lato, gli illeciti caratterizzati da un basso tasso di offensività e, dall'altro, i c.d. *status offences*, cioè quei fatti qualificati come reati dall'ordinamento giuridico solo ove commessi da minorenni (par. 12)<sup>6</sup>.

## **3. Gli interventi nei confronti del minore imputabile.**

Le Osservazioni del Comitato si concentrano, altresì, sugli istituti di *diversion*, che le legislazioni nazionali dovrebbero contemplare ai sensi dell'art. 40, c. 3, lett. b), della Convenzione<sup>7</sup>, precisando l'opportunità di garantirne l'accesso al minore fin dai primi contatti con il sistema penale, nonché di ampliarne l'ambito di applicazione, estendendolo anche alle più gravi fattispecie delittuose.

---

<sup>6</sup> Ci si riferisce, ad esempio, alla criminalizzazione dei minori vittime di sfruttamento sessuale, ovvero dei minori che compiono atti sessuali consensuali (par. 12).

<sup>7</sup> L'art. 40, c. 3, lett. b), della Convenzione di New York sancisce che gli Stati si sforzano «di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate».

Pur ribadendo che le strategie fondate sulla deviazione dall'ordinario percorso procedimentale dovrebbero rappresentare la via preferenziale, il Comitato si premura di chiarire che il ricorso a tali misure non può comportare un arretramento sul piano del rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie difensive del minore (parr. 14 e 16).

Più nel dettaglio, il ricorso agli istituti di *diversion* dovrebbe essere limitato ai casi in cui la responsabilità penale del minore sia desumibile da un significativo compendio probatorio e il minore stesso l'abbia liberamente e volontariamente ammessa, ferma restando l'esclusione della possibilità di utilizzare tale ammissione in un successivo procedimento.

È posto, inoltre, l'accento sulla volontà del minore: l'accesso allo strumento di diversione dovrebbe, infatti, essere subordinato al suo consenso, il quale deve essere reso consapevolmente in seguito ad una adeguata informazione sulla natura, sul contenuto e sulla durata della misura, nonché sulle conseguenze derivanti dall'eventuale esito negativo della procedura.

Il Comitato precisa, poi, che i casi e i presupposti per l'accesso del minore agli istituti di *diversion* dovrebbero essere disciplinati dalla legge e che le relative decisioni dovrebbero essere sottoposte al controllo di un'autorità giurisdizionale. Inoltre, anche nel contesto della *diversion* deve essere assicurata al minore un'adeguata assistenza legale ed affettiva, che garantisca l'effettività del diritto di chiedere il riesame della misura.

Quanto all'esecuzione di tali misure, viene evidenziato che esse non dovrebbero mai contemplare la privazione della libertà personale del minore e che gli operatori che vi sono coinvolti dovrebbero essere adeguatamente formati. Infine, il positivo esito della procedura dovrebbe condurre ad una definitiva chiusura del procedimento a carico del minore, con un provvedimento che non dovrebbe risultare all'interno del casellario giudiziale (par. 18).

#### **4. Età e responsabilità penale del minore.**

Come già anticipato, uno dei principali profili su cui si soffermano le Osservazioni del Comitato Onu concerne il limite di età rilevante ai fini dell'imputabilità del minore (parr. 20 e seguenti).

Le criticità emergenti in tale ambito derivano dal fatto che l'art. 40, c. 3, lett. a), della Convenzione si limita a demandare agli Stati l'individuazione della «età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato», senza però indicare una precisa prescrizione sul punto.

Le Osservazioni generali del Comitato incidono su tale aspetto, fornendo significative indicazioni agli Stati Parte della Convenzione. Anzitutto, viene stabilito che, per poter ritenere sussistente la responsabilità penale del minore, è necessario che egli abbia raggiunto l'età minima per l'imputabilità al momento della commissione del fatto, a nulla rilevando il successivo momento di avvio del procedimento penale<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. par. 20: «The Committee reminds States parties that the relevant age is the age at the time of the commission of the offence» («il Comitato ricorda agli Stati parti che l'età rilevante è quella sussistente al momento della commissione del reato»). Nella normativa nazionale, se l'autore del reato è minorenne al momento del fatto penalmente rilevante, opera, come è noto, la competenza esclusiva, ultrattiva ed inderogabile, attribuita *ratione aetatis* al Tribunale per i minorenni (art. 3 D.P.R. 448/1988) con la conseguente applicazione delle peculiari regole previste per il procedimento minorile (contenute nel D.P.R. 448/1988). Suscita, invece, preoccupazioni la disposizione della direttiva europea 2016/800/UE, secondo cui le garanzie in essa contemplate trovano applicazione

In secondo luogo, il Comitato evidenzia la propria preoccupazione derivante da una diffusa tendenza all'arretramento di tale soglia verso limiti di età inaccettabilmente bassi, in presenza dei quali – secondo studi neurologici – dovrebbe essere esclusa la capacità di intendere e di volere.

Conseguentemente, gli Stati sono invitati a tenere in considerazione le più recenti evidenze scientifiche e ad elevare, quindi, la soglia minima di imputabilità, la quale non dovrebbe mai scendere al di sotto del quattordicesimo anno di età<sup>9</sup>.

A tal riguardo, è ulteriormente precisato che «*adolescent brains continue to mature even beyond the teenage years, affecting certain kinds of decision-making. Therefore, the Committee commends States parties that have a higher minimum age, for instance 15 or 16 years of age, and urges States parties not to reduce the minimum age of criminal responsibility under any circumstances, in accordance with article 41 of the Convention*»<sup>10</sup> (par. 22).

Si sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere un'unica soglia di età rilevante e si stigmatizza fermamente la prassi che ne contempla una variazione in ragione della gravità del crimine commesso dal minore: si tratta, infatti, di un approccio privo di alcun fondamento scientifico, che si limita a rispondere a pressioni sociali (par. 25).

Quanto alle modalità di accertamento dell'età, il Comitato prevede che questa debba essere verificata, in primo luogo, alla luce di ricerche documentali, nonché sulla base delle dichiarazioni dei genitori, di altri soggetti che abbiano avuto rapporti con il minore e di quelle del minore stesso. Solo in ultima istanza, qualora tali elementi non risultino risolutivi, si potrà procedere alla determinazione dell'età attraverso una valutazione concernente lo sviluppo psicofisico del minore; l'ultima *ratio* è, infine, rappresentata dallo svolgimento di un esame medico, da effettuarsi nel pieno rispetto dei diritti, dell'integrità fisica e della dignità umana. Nell'ipotesi in cui, all'esito dei citati accertamenti, permangano dubbi, si presume che il minore abbia un'età inferiore a quella necessaria per essere considerato penalmente responsabile (parr. 33 e 34)<sup>11</sup>.

---

nei confronti dei soggetti che sono minorenni al momento in cui vengono sottoposti al procedimento penale (in qualità di indagati, imputati o ricercati in esecuzione di un mandato di arresto europeo), non essendo sufficiente la minore età al *dies* di commissione del reato (art. 2). Secondo l'atto europeo, le prerogative riconosciute ai minorenni "possono" essere estese a coloro che, dopo l'avvio del procedimento, sono successivamente diventati maggiorenni, (soltanto) se «l'applicazione della presente direttiva, o di talune sue disposizioni, risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità della persona interessata» (art. 2, par. 3). Si precisa, peraltro, che gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva «al compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato». È opportuno richiamare, a tal riguardo, anche il considerando n. 21, secondo cui «gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei 21 anni, almeno per quanto riguarda i reati commessi dal medesimo indagato o imputato e che sono oggetto di indagini e azioni penali congiunte, in quanto indissociabili dai procedimenti penali che sono stati avviati nei suoi confronti prima che compisse 18 anni».

<sup>9</sup> A tal proposito, si osserva che, nel nostro Paese, è stata recentemente presentata (in data 7 febbraio 2019) la Proposta di legge n. 1580, intitolata "Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori e di pene applicabili a essi nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa" (v. *Atti parlamentari, Camera dei deputati, XVIII legislatura, Disegni di legge*), con la quale si intende modificare la disciplina vigente, abbassando l'età «ufficiale» della responsabilità penale a dodici anni, quale «risposta alla constatata capacità criminale, ampiamente desumibile dalle cronache giudiziarie, cioè la commissione di gravi reati contro la persona e contro il patrimonio, da parte di soggetti infra-quattordicenni». Su questo progetto di riforma, v. G. Berlucci, L. Camaldo, A. Cerasa, A. Lucchelli, A. Maggolini, F. Martelli, A. Rudelli, C. Saottini, C. Scivoletto, P. Strata, M. Tantalò, *Abbassare a dodici anni la soglia la soglia dell'imputabilità? Uno scambio di opinioni in tema di imputabilità minorile alla luce della recente proposta di legge*, in *questa rivista*, 6 novembre 2019.

<sup>10</sup> «La maturazione del cervello dei minorenni prosegue anche oltre la fase adolescenziale, influenzando alcune tipologie di processi decisionali. Pertanto, il Comitato elogia gli Stati parti che hanno individuato una più elevata soglia minima di imputabilità (che si assesta, ad esempio, ai quindici o sedici anni di età) e li sollecita a non ridurla, nel rispetto dell'art. 41 della Convenzione» (par. 22). In argomento, cfr. S. Arcieri, *Quando il cervello è "maturo"?*, in *questa rivista*, 6 novembre 2019.

<sup>11</sup> Tali indicazioni sono, peraltro, conformi alle previsioni contenute nella direttiva europea 2016/800/UE (v., in particolare, considerando n. 13 e art. 3), nonché, per quanto riguarda la disciplina nazionale, all'art. 8 D.P.R. 448/1988. Sul delicato tema relativo agli accertamenti sull'età dell'imputato, v. C. Rizzo, *Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel procedimento penale*,

Un'analoga presunzione di favore si applica anche qualora il dubbio concerna il raggiungimento o meno della maggiore età al momento della commissione del fatto di reato.

L'ambito di applicazione del sistema di giustizia minorile dovrebbe essere esteso a tutti i soggetti di età inferiore ai diciotto anni, senza alcuna discriminazione fondata, ad esempio, sulla gravità dell'illecito per cui si procede (par. 30). Inoltre, è raccomandata l'estensione del sistema minorile anche ai soggetti che raggiungano la maggiore età nelle more del procedimento penale, ovvero nel corso dell'esecuzione della pena: una simile sopravvenienza non dovrebbe, infatti, comportare né l'interruzione del ricorso ad una misura di *diversion*, né la collocazione del minore all'interno di un istituto penitenziario per adulti (parr. 31 e 35).

Un'ultima indicazione è dedicata alla connessione: in primo luogo, il Comitato raccomanda l'applicazione delle previsioni di giustizia minorile ai casi in cui più reati sono stati commessi da una stessa persona, alcuni prima e altri dopo il compimento del diciottesimo anno di età (par. 36); in secondo luogo, le medesime disposizioni dovrebbero essere applicate al minore anche quando egli abbia commesso l'illecito penale in concorso con uno o più adulti, a prescindere dalla circostanza che i procedimenti siano trattati congiuntamente o separatamente (par. 37)<sup>12</sup>.

## 5. Le garanzie dell'equo processo minorile.

L'art. 40, c. 2, della Convenzione di New York reca un nutrito elenco di diritti e principi fondamentali – tra i quali si ricordano, a mero titolo esemplificativo, il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, la ragionevole durata del processo, la presunzione di innocenza, il diritto ad essere sentiti e ad esaminare i testimoni a carico<sup>13</sup>–il cui rispetto deve essere garantito al minore coinvolto in un procedimento penale, anche attraverso una corretta e continua formazione a carattere interdisciplinare destinata ai magistrati, ai difensori, agli ufficiali di polizia e agli operatori sociali (par. 39).

In tale contesto, il Comitato sofferma la propria analisi su alcune garanzie, che necessitano di essere adeguatamente declinate all'interno del sistema di giustizia minorile, in ragione delle peculiarità che caratterizzano l'indagato-imputato minorenni rispetto all'adulto.

In primo luogo, viene sottolineato come l'effettiva partecipazione del minore all'intera dinamica procedimentale debba essere assicurata attraverso un adeguato supporto fornito dai diversi operatori della giustizia minorile, i quali devono garantire che il minore comprenda le accuse che sono mosse a suo carico, le possibili strategie difensive a sua disposizione, le conseguenze derivanti dall'instaurazione del processo penale, il significato delle attività

---

Giuffrè, 2007; nonché, volendo, L. Camaldo, *Gli accertamenti sull'età e sulla personalità: aspetti processuali*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minorenni*, Giappichelli, 2016, pp. 73 ss.

<sup>12</sup> A tal riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la legislazione italiana, la competenza del Tribunale per i minorenni è "esclusiva" poiché al giudice minorile è attribuita la cognizione di tutti i reati commessi da un soggetto minorenni al momento del fatto; "ultrattiva" perché il procedimento penale resta radicato nella sede minorile anche se l'indagato o l'imputato dovesse divenire maggiorenne nel corso del procedimento; "inderogabile" in quanto, ai sensi dell'art. 14 c.p.p. e in attuazione della direttiva di cui all'art. 3, lett. a), della l.d. 81/1987, è esclusa la connessione tra procedimenti relativi a reati commessi da imputati maggiorenni e procedimenti concernenti imputati minorenni al momento del fatto, nonché tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato prima e dopo il raggiungimento della maggiore età. In questi termini, cfr. C. Rizzo, *Accertamenti sull'età e la personalità*, cit., pp. 1 ss.

<sup>13</sup> La Sezione D delle Osservazioni Generali (intitolata «*Guarantees for a fair trial*») richiama in modo dettagliato i principali diritti dei minori in ambito processuale penale.

processuali, nonché il contenuto e le ragioni delle decisioni assunte dall'organo giurisdizionale (par. 46)<sup>14</sup>.

È, altresì, evidenziata la necessità che il minore benefici dell'assistenza legale fin dalle prime fasi del procedimento e per il suo intero corso, senza alcuna eccezione, non potendosi ammettere che soggetti vulnerabili, quali gli infradiciottenni, siano destinatari di un sistema di garanzie deteriore rispetto a quello assicurato agli adulti, ai sensi dell'art. 14, c. 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>15</sup>.

La perentorietà di tale affermazione viene, tuttavia, parzialmente ridisegnata: si ammette, infatti, sia la possibilità che il minore rinunci all'assistenza di un difensore, purché tale rinuncia «*is made voluntarily and under impartial judicial supervision*» (par. 51), sia la possibilità che l'assistenza di un legale venga sostituita da una «*other appropriate assistance*»<sup>16</sup> (par. 52), fornita da soggetti specializzati, qualora il minore sia inserito in un percorso di *diversion* o in altro programma, che non comporti la privazione della libertà personale, che non si risolva nella sua condanna e che non risulti dal certificato del casellario giudiziale.

Altrettanto imprescindibile è considerata l'assistenza affettiva e psicologica garantita dal costante affiancamento del minore da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale<sup>17</sup>, la cui possibile esclusione nel corso del procedimento dovrebbe essere valutata unicamente alla luce dei «*child's best interests*» (par. 56)<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Come è noto, in ambito nazionale, l'art. 1 D.P.R. 448/1988, prevede che «il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

<sup>15</sup> Nell'ambito dell'Unione europea, la rilevanza dell'assistenza difensiva per i minori coinvolti in un procedimento penale è ribadita sia dalla direttiva 2016/800/UE (v., in particolare, art. 6), sia dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, in *G.U.U.E.*, 6 novembre 2013, L 294. Si rileva, inoltre, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente sottolineato l'importanza che il minore sia assistito da un difensore fin dall'inizio del procedimento e durante gli interrogatori di polizia, facendo con ciò intendere che una rinuncia a tale diritto potrebbe comportare rischi significativi.

<sup>16</sup> Le legislazioni nazionali non dovrebbero consentire che il minore rinunci all'assistenza del difensore, a meno che tale scelta sia stata «assunta volontariamente e sotto il controllo di un organo giurisdizionale imparziale» (par. 51). Se i minori vengono inseriti in programmi che non comportano la condanna, l'iscrizione nel casellario giudiziale ovvero la privazione della libertà personale, una «diversa assistenza appropriata» fornita da parte di professionisti formati può rappresentare una forma di assistenza adeguata (par. 52).

<sup>17</sup> In aggiunta all'assistenza difensiva, il legislatore europeo ha previsto il diritto del minore di essere «accompagnato» nell'esperienza, spesso traumatica, di un procedimento penale, dal titolare della responsabilità genitoriale (art. 15 della direttiva 2016/800/UE). La normativa interna prevede, come è noto, l'intervento dei genitori del minore nell'ambito del procedimento penale, sotto un duplice profilo. Da un lato, l'art. 12 D.P.R. n. 448/1988 attribuisce ai genitori, ancorché non esercenti la responsabilità genitoriale, il compito di assicurare l'assistenza affettiva e psicologica al minore in ogni stato e grado del procedimento. In caso di impossibilità o incapacità da parte dei genitori, che sono ritenuti astrattamente idonei per una presunzione di stretta vicinanza al minore, tale tipo di assistenza può essere prestata da altra persona indicata dal minore e ammessa dalla autorità giudiziaria. Il pubblico ministero e il giudice possono, tuttavia, procedere al compimento di atti, per i quali è richiesta la partecipazione del minore, senza la presenza di tali soggetti, (soltanto) nell'interesse del minore o quando sussistono inderogabili esigenze processuali. In ogni caso, al minore è sempre assicurata l'assistenza dei servizi minorili (v. art. 12 in relazione all'art. 6 D.P.R. 448/1988). Un ruolo processuale più pregnante e specifico, con funzione integrativa della difesa del minore, è attribuito all'esercente la responsabilità genitoriale. A tal riguardo, oltre ad alcune previsioni specifiche (v. artt. 18, c. 1; 20, c. 1; 27, c. 2; 30, c. 2; 31, cc. 3 e 4; 33, c. 4; 38, c. 1; 40, c. 2; 41, c. 1, D.P.R. n. 448/1988), l'art. 7 D.P.R. 448/1988 prevede che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di (ogni) udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale. La mancata comparizione di questi, senza legittimo impedimento, all'udienza preliminare o al dibattimento, attribuisce al giudice la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria (artt. 31, c. 4, e 33, c. 4, D.P.R. n. 448/1988). Infine, è opportuno ricordare che l'esercente la responsabilità genitoriale, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minore (art. 34 D.P.R. n. 448/1988).

<sup>18</sup> La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959, ha introdotto il principio del «*best interest of the child*» (superiore interesse del minore), ripreso successivamente anche dalla Convenzione di New York del 1989. Sul tema, cfr. E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, 2016.

Un'adeguata assistenza legale e affettiva risulta fondamentale anche per garantire l'effettivo rispetto del diritto al silenzio e del privilegio contro l'autoincriminazione: gli Stati devono, infatti, assicurare che il minore non venga costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie, *in primis* attraverso una corretta formazione delle autorità investigative. Tale rischio potrebbe verificarsi in una pluralità di circostanze, non riconducibili solamente alla sottoposizione del minore ad atti di violenza fisica o di pressione psicologica, ma configurabili, ad esempio, all'esito di interrogatori di lunga durata, ovvero a causa di «*lack of understanding and fear of unknown consequences, including a suggested possibility of imprisonment*» (par. 59)<sup>19</sup>.

In considerazione delle peculiarità della condizione minorile, l'organo giurisdizionale deputato a valutare la volontarietà e l'affidabilità dell'ammissione di responsabilità dovrebbe tenere conto di diversi fattori, quali l'età e la maturità del minore, la durata dell'interrogatorio o della custodia e l'assistenza legale, psicologica e affettiva che gli è stata garantita (par. 60).

Un ultimo profilo di notevole rilevanza, in quanto intrinsecamente connesso con la necessità di evitare rischi di stigmatizzazione del minore e di favorirne il reinserimento sociale, è quello attinente al diritto alla riservatezza (parr. 66-71).

Viene, in particolare, raccomandato lo svolgimento a porte chiuse del processo, nonché il divieto di pubblicazione delle generalità del minore e degli atti del procedimento, i quali «*should be kept strictly confidential and closed to third parties except for those directly involved in the investigation and adjudication of, and the ruling on, the case*» (par. 67)<sup>20</sup>.

Nella medesima logica si colloca, infine, la raccomandazione di prevedere la rimozione dal casellario giudiziario delle decisioni riguardanti i minorenni, una volta che il soggetto abbia raggiunto la maggiore età (par. 71).

## **6. Le alternative al processo penale e alla condanna. Le pene vietate per i minorenni.**

Come già anticipato, il Comitato si sofferma, in modo particolare, sull'opportunità che ciascun ordinamento s'impegni a elaborare nuove modalità procedurali, affinché si eviti, ove possibile, la sottoposizione del minore ad un processo penale "in senso formale" o una condanna.

A tal riguardo si rileva, infatti, che: «*the decision to bring a child into the justice system does not mean the child must go through a formal court process [...] the competent authorities – in most States the public prosecutor – should continuously explore the possibilities of avoiding a court process or conviction, through diversion and other measures*» (par. 72)<sup>21</sup>.

Le forme di *diversion*, a cui si è fatto riferimento anche precedentemente (v., *supra*, § 3), dovrebbero essere offerte al minore dal primo contatto con l'apparato giudiziario, prima dell'inizio di un processo, ed essere disponibili durante tutto il corso del procedimento. Anche nell'ambito delle forme di diversione, i diritti umani e le garanzie difensive del minore devono

---

<sup>19</sup> Il rischio di false ammissioni di colpevolezza è aumentato da alcuni fattori, quali «la mancanza di comprensione e il timore di conseguenze sconosciute, inclusa una paventata possibilità di incarcerazione» (par. 59).

<sup>20</sup> Il diritto alla riservatezza significa anche che gli atti del procedimento e le iscrizioni relative ai minori «dovrebbero rimanere strettamente confidenziali e non dovrebbero essere accessibili ai terzi, ad eccezione dei soggetti direttamente coinvolti nelle indagini e nel giudizio» (par. 67).

<sup>21</sup> «La decisione di inserire il minore all'interno del sistema giudiziario non comporta che egli debba necessariamente essere sottoposto ad un procedimento penale [...] le autorità competenti – nella maggior parte degli Stati il pubblico ministero – dovrebbero, infatti, costantemente valutare la possibilità di evitare il ricorso al procedimento penale o alla condanna, attraverso l'attivazione di misure di *diversion* o di altri strumenti alternativi» (par. 72).

essere pienamente rispettati, tenendo presente che la natura e la durata di dette misure possono essere impegnative e che, pertanto, è necessaria l'assistenza legale o altra assistenza adeguata. La diversione dovrebbe essere presentata al minore come un modo per sospendere il processo giudiziario formale, che verrà interrotto se il programma rieducativo sarà concluso in modo soddisfacente<sup>22</sup>.

Posto che il processo penale minorile deve presentarsi diversificato e adatto all'età evolutiva, anche le conseguenze di esso devono subire il medesimo adattamento. La reazione dello Stato alla commissione di un reato deve essere sempre proporzionata, non solo alla gravità e alle circostanze fattuali, ma anche alle caratteristiche personali dell'autore di reato: «*age, lesser culpability, circumstances and needs, including, if appropriate, the mental health needs of the child*» (par. 76)<sup>23</sup>.

Un approccio strettamente punitivo non risulta, infatti, conforme ai principi della giustizia minorile, sanciti all'art. 40 della Convenzione di New York, che impongono a ciascuno Stato di assicurare «a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato, il diritto a un trattamento tale da favorire il senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età, nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società, conferendogli un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima».

Pertanto, ciascun ordinamento, in occasione della commissione di gravi reati da parte di minori, dovrebbe attribuire maggiore rilevanza al *best interest of the child*, favorendo il reinserimento sociale dell'autore di reato. Al fine di perseguire tale scopo, il Comitato raccomanda che gli Stati prevedano limiti edittali di pena contenuti, in relazione al principio, previsto dall'art. 37, lett. b), della Convenzione, del «*shortest appropriate period of time*» (la durata più breve possibile), contemplando la pena detentiva unicamente come *extrema ratio* (par. 78).

Ciascun ordinamento statale dovrebbe, inoltre, prevedere un'ampia gamma di misure non detentive<sup>24</sup> e riservare un importante spazio alla mediazione penale e alla giustizia riparativa<sup>25</sup>.

Da escludersi, certamente, sono le pene che implicano la sottoposizione della persona a trattamenti inumani e degradanti, ovvero i lavori forzati oppure, ancora, l'impiego della tortura.

---

<sup>22</sup> Sul punto, l'ordinamento italiano è già pienamente conforme, prevedendosi l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, con la conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo (cfr. artt. 28 e 29 D.P.R. 448/1988). Il fondamento costituzionale della messa alla prova minorile è rinvenibile nell'art. 31, c. 2, Cost., che impone alla Repubblica di farsi carico degli obblighi di protezione e promozione dei minorenni «favorendo gli istituti necessari a tale scopo», nonché nel finalismo rieducativo della pena di cui all'art. 27, c. 3, Cost. In giurisprudenza, l'istituto in commento è stato definito «una misura innovativa, che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale, sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto», in quanto prescinde dai precedenti penali, «ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d'improcedibilità per irrilevanza del fatto» (cfr. Cass., Sez. V, 29 luglio 1997 (ud. 7 aprile 1997), n. 1600, in *CED Cass.*, n. 208249). Sul tema della sospensione del processo con messa alla prova, v. C. Cesari, *Le strategie di diversione*, in M. Bargis (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., pp. 218 ss.; M. Colamussi, *La messa alla prova*, Cedam, 2010; E. Sylos Labini, *Nuove prospettive nelle alternative al processo penale: la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto*, Aracne, 2017.

<sup>23</sup> La reazione dello Stato alla commissione di un reato deve essere proporzionata alle caratteristiche personali dell'autore del reato («età, minor colpevolezza, circostanze e bisogni, compresi, ove opportuno, quelli attinenti alla salute mentale del minore») (par. 76).

<sup>24</sup> A questo proposito, l'art. 11 della direttiva 2016/800/UE prescrive che, ogniquale volta sia possibile, è sempre opportuno adottare «misure alternative» alla detenzione, quali il divieto di frequentare determinati luoghi o persone, l'obbligo di presentarsi presso le autorità competenti e la partecipazione a programmi rieducativi (v. anche considerando n. 46). Con riferimento all'Italia, si ricorda che sono state recentemente disciplinate, con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, le «misure penali di comunità».

<sup>25</sup> In ambito nazionale, v. G. Mannozi, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, 2003; G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi*, Giappichelli, 2017; Id., *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2015; nonché G. Albanese, *La mediazione nel procedimento penale minorile tra normativa e prassi*, in *Cass. pen.*, n. 1, 2019, pp. 370 ss.

Le pene corporali rappresenterebbero, infatti, una violazione dell'art. 37, lett. a), della Convenzione di New York, che impone agli Stati di vigilare affinché «nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale, né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere applicati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni».

All'interno del divieto di sottoposizione del minore a pene contrarie al senso di umanità, è pertanto necessario ricomprendere la pena di morte. La particolare protezione del minore nei confronti di questa sanzione è garantita dall'art. 37 sopra citato, il quale ha recepito il divieto, sancito dal diritto internazionale consuetudinario, di sottoporre un soggetto di età inferiore ai diciotto anni alla pena capitale. Pertanto, il Comitato invita gli ultimi Stati, che ancora non hanno abolito la pena di morte, a provvedervi con urgenza e senza eccezioni: tale sanzione, inflitta a un soggetto minore al momento della commissione del fatto, dovrebbe essere commutata in una pena conforme alla Convenzione (parr. 79 e 80).

Allo stesso modo, viene raccomandata l'esclusione dell'ergastolo, a maggior ragione se non accompagnato dalla possibilità di accedere all'istituto della liberazione condizionale, in quanto contrastante con la funzione rieducativa della pena<sup>26</sup>. Il Comitato incoraggia i restanti Stati, le cui legislazioni ancora contemplano la sanzione detentiva perpetua, a provvedere sul punto, abrogando non solo l'ergastolo, ma anche l'istituto della pena a tempo indeterminato, per tutti i reati commessi da persone minori degli anni diciotto al momento del fatto (par. 81).

## **7. La privazione della libertà personale del minore nella fase *pre-trial* e in quella *post-trial*.**

Il Comitato ribadisce l'importanza che gli Stati intendano ogni misura detentiva nei confronti dei minori come soluzione di ultima istanza («*a measure of last resort*»), potendovi ricorrere soltanto in un ristretto numero di casi<sup>27</sup>. Sul punto, vengono fornite alcune linee guida utili agli Stati per limitare le situazioni in cui applicare provvedimenti limitativi della libertà personale di un minore.

In primo luogo, la detenzione di un minore deve applicarsi in conformità alle disposizioni di legge e per il periodo più breve possibile («*for the shortest appropriate period of time*»). Di conseguenza, nessun minore può essere privato della libertà arbitrariamente o nei casi non previsti dalla legge.

L'arresto, spesso, è il punto di avvio, a cui segue l'applicazione della custodia cautelare: pertanto, anche in tale occasione, devono trovare applicazione i principi dettati dall'art. 37 della Convenzione. In particolare, al momento dell'arresto, è opportuno che i minori non siano

---

<sup>26</sup> Come è noto, per quanto concerne il nostro Paese, la pena dell'ergastolo non è più applicabile nei confronti dei minorenni, a seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 17 e 22 c.p., in riferimento agli artt. 10, c. 1, 27, c. 3, e 31, c. 2, Cost., ad opera della Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza del 28 aprile 1994, n. 167.

<sup>27</sup> In modo analogo, la direttiva 2016/800/UE stabilisce che la privazione della libertà personale del minore deve costituire l'*extrema ratio* e nel disporla è necessario tenere in considerazione l'età, la situazione personale del minore e le circostanze particolari del caso, limitandola comunque «al più breve periodo possibile» (art. 10). Si precisa, inoltre, che il provvedimento con cui si limita la libertà deve essere motivato e soggetto a controllo giurisdizionale, nonché sottoposto a una verifica periodica, a intervalli di tempo ragionevoli, da parte di un giudice o tribunale, su iniziativa d'ufficio o su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un giudice o tribunale. Nell'ordinamento nazionale è prevista una disciplina autonoma e speciale delle misure precautelari e cautelari, che possono essere adottate nei confronti dei minori autori di reato (v. Capo II del D.P.R. 448/1988, intitolato «Provvedimenti in materia di libertà personale»). A tal riguardo, v. G. Di Chiara, *La disciplina della libertà personale*, in E. Zappalà (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Giappichelli, 2019, pp. 125 ss.

trattenuti per periodi di tempo eccessivi<sup>28</sup> e che non debbano condividere i medesimi spazi con agli adulti, salvo che, eccezionalmente, ciò sia disposto nel loro superiore interesse. La priorità deve comunque essere quella di favorire il ricorso a meccanismi rapidi di rilascio tramite la “consegna” del minore ai genitori o ad altri adulti in grado di prendersene cura (par. 85).

La custodia cautelare in carcere, che deve rappresentare l’*extrema ratio* anche nei processi nei confronti degli adulti, a *fortiori* deve essere applicata ad un minorenne solo nei casi più gravi, ma anche in tali situazioni non deve escludersi a priori il collocamento in comunità.

La legge dovrebbe consentire il ricorso alla custodia preventiva in carcere soltanto quando il minore rappresenti un immediato pericolo (per sé stesso o per gli altri) e prevedere una revisione periodica, nonché limiti di età al di sotto dei quali non è comunque consentita la carcerazione in sede cautelare (ad es. sotto i 16 anni) (par. 87).

Inoltre, in ossequio al principio secondo cui la privazione della libertà personale dovrebbe essere imposta per il periodo di tempo più breve possibile, gli Stati dovrebbero consentire la scarcerazione anticipata, ovvero altre misure in sostituzione della permanenza in carcere. Tra queste non deve essere contemplato il pagamento di una cauzione in denaro, non solo poiché la maggior parte dei minori non dispone di proprie risorse economiche, ma anche perché tale istituto si risolve in una discriminazione a danno delle famiglie meno facoltose. Inoltre, qualora l’autorità giudiziaria disponga la liberazione su cauzione, «*it means that there is a recognition in principle by the court that the child should be released, and other mechanisms can be used to secure attendance*» (par. 88)<sup>29</sup>.

Per quanto attiene al trattamento dei minori privati della libertà, la normativa di ciascuno Stato dovrebbe contemplare apposite strutture in cui tali soggetti possano essere condotti per l’esecuzione della misura cautelare o della pena, in modo da evitare ogni contatto con indagati e imputati maggiorenni, in quanto tali relazioni potrebbero produrre effetti criminogeni, salvi i casi in cui la separazione possa pregiudicare il superiore interesse del minore (par. 92)<sup>30</sup>.

La regola, secondo cui il minore deve essere collocato in strutture detentive diverse rispetto a quelle dei maggiorenni, non significa che, automaticamente, al compimento dei diciotto anni il detenuto debba essere trasferito in strutture per adulti<sup>31</sup>. La continuazione della permanenza nel medesimo istituto deve, infatti, essere consentita, se ciò è nell’interesse superiore del soggetto e se non contrasta con le esigenze degli altri detenuti minorenni presenti nella struttura penitenziaria.

Nel periodo in cui il minore è privato della libertà personale, sia nella fase *pre-trial* che in quella *post-trial*, è opportuno che possa conservare i rapporti con i propri familiari, attraverso la corrispondenza e le visite. Pertanto, al fine di facilitare questi contatti, il minore dovrebbe essere collocato nell’istituto penitenziario più vicino possibile al luogo di residenza della famiglia (par. 94).

---

<sup>28</sup> Il Comitato rileva con preoccupazione che, in molti paesi, i minori rimangono in stato di detenzione preventiva per mesi o addirittura anni, il che costituisce una grave violazione dell’art. 37, lett. b), della Convenzione (par. 86).

<sup>29</sup> Laddove venga fissata una cauzione, «significa che il Tribunale riconosce, in linea di principio, che il minore dovrebbe essere rilasciato; pertanto, potrebbe farsi ricorso a strumenti diversi per assicurare la sua partecipazione al procedimento» (par. 88).

<sup>30</sup> Secondo la direttiva 2016/800/UE, il minore detenuto, oppure che si trovi in stato di fermo o di arresto, ha diritto ad un “trattamento specifico” (art. 12), dovendo essere tenuto separato dagli adulti, salvo che ciò sia contrario al suo interesse superiore, ovvero che, con riferimento alle misure precautelari, la detenzione separata non sia in concreto possibile per circostanze eccezionali, purché il minore sia ristretto insieme agli adulti in maniera compatibile con il suo *best interest*.

<sup>31</sup> La legislazione nazionale prevede che il minore possa rimanere negli istituti penali minorili (I.P.M.) fino al compimento del venticinquesimo anno di età (v. art. 24 d.lgs. 272/1989).

È necessario, inoltre, che nelle strutture appositamente dedicate ai minori operi personale adeguatamente formato, che sappia affrontare, nel modo migliore, le problematiche legate all'età evolutiva.

Infine, i detenuti minorenni dovrebbero disporre di attività idonee a garantire il loro corretto sviluppo fisico e psichico, oltre che perseguire il supremo obiettivo della risocializzazione. A tal fine, le strutture dovrebbero mettere a loro disposizione ambienti che favoriscano le attività di istruzione, nonché l'esercizio fisico e attività ricreative e artistiche, in modo che venga correttamente perseguita la finalità (ri)educativa della pena (par. 95).

## **8. Il reclutamento dei minori da parte di organizzazioni criminali o di gruppi terroristici.**

Il Comitato Onu si occupa anche di alcune situazioni particolari, quali il reclutamento e l'utilizzo di minori da parte di gruppi armati non statali, compresi quelli definiti come gruppi terroristici. Nell'ambito di tali organizzazioni criminali, i minorenni possono diventare vittime di molteplici tipologie di reato («*such as conscription; military training; being used in hostilities and/or terrorist acts, including suicide attacks; being forced to carry out executions; being used as human shields; abduction; sale; trafficking; sexual exploitation; child marriage; being used for the transport or sale of drugs; or being exploited to carry out dangerous tasks, such as spying, conducting surveillance, guarding checkpoints, conducting patrols or transporting military equipment*»)<sup>32</sup> e possono essere costretti a compiere atti di violenza contro le proprie famiglie o all'interno delle proprie comunità per dimostrare lealtà ai *leaders* e scoraggiare future defezioni (par. 98).

In presenza di siffatte ipotesi, alcuni Stati hanno adottato un approccio punitivo senza alcuna considerazione per i diritti del minore, determinando conseguenze durature per il suo sviluppo e un impatto negativo sulle sue opportunità di reinserimento, con gravi ricadute negative anche per la società.

Il Comitato, richiamando la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu n. 2427 del 2018<sup>33</sup>, evidenzia la necessità di stabilire procedure operative *standard* per la rapida consegna dei minori coinvolti in tali organizzazioni criminali – compresi quelli che abbiano commesso atti di terrorismo – a specifici organismi di protezione: tali soggetti devono, infatti, essere considerati, in primo luogo, vittime di violazioni del diritto internazionale. Nei loro confronti è, quindi, preferibile il ricorso a misure incentrate sul reinserimento sociale, alternative all'azione penale e alla detenzione (par. 100).

## **9. L'organizzazione della giustizia penale minorile e la formazione degli operatori.**

Per garantire la piena attuazione dei principi e dei diritti esposti in precedenza, è necessario che ciascuno Stato istituisca un'organizzazione efficace per l'amministrazione della

---

<sup>32</sup> Qualora siano sottoposti al controllo di gruppi terroristici, i minori potrebbero diventare vittime di diversi illeciti, «quali: reclutamento; addestramento militare; essere utilizzati in conflitti o atti terroristici, inclusi attacchi suicidi; essere costretti a eseguire esecuzioni; essere utilizzati come scudi umani; sequestro di persona; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale; essere costretti a contrarre matrimonio; essere utilizzati per il trasporto o la vendita di sostanze stupefacenti; essere sfruttati per il compimento di attività pericolose, come spionaggio, sorveglianza, controllo di posti di blocco, guidare pattuglie o trasportare equipaggiamento militare» (par. 98).

<sup>33</sup> Security Council, *Resolution 2427 (2018)*, 9 luglio 2018, in [www.childrenandarmedconflict.un.org](http://www.childrenandarmedconflict.un.org).

giustizia minorile, la quale sia in grado di assicurare «una valutazione individuale della personalità del minore con un approccio multidisciplinare» («*individual assessments of children and a multidisciplinary approach are encouraged*») (parr. 105 e 109)<sup>34</sup>.

Anzitutto, si richiede la specializzazione di quanti operano in questo contesto, particolarmente delicato: essa deve riguardare tutti i soggetti che intervengono nelle diverse fasi del procedimento, a partire dalla polizia giudiziaria – la quale, spesso, è il primo organo del sistema giudiziario con cui il minore entra in contatto – fino ai pubblici ministeri, ai giudici e anche ai difensori, che assistono i minori nel corso della vicenda penale (parr. 106 e 107)<sup>35</sup>.

Dovrebbero, inoltre, essere realizzate strutture specializzate, come, ad esempio, centri di trattamento diurno e, se necessario, strutture su piccola scala per l'assistenza residenziale e il trattamento dei minori, le quali dovrebbero operare in continua sinergia con gli ulteriori servizi del territorio.

Infine, si deve considerare che i minori che commettono reati sono spesso oggetto di pubblicità negativa da parte dei *mass media*. Questo fenomeno contribuisce a creare stereotipi discriminatori nei loro confronti, potendo altresì determinare un effetto criminogeno<sup>36</sup>.

È, quindi, importante estendere la tutela del minore anche a questo aspetto: in particolare, risulterebbe utile la formazione e la specializzazione, non solo dei protagonisti della giustizia penale minorile, ma altresì degli operatori dell'informazione, al fine di rendere un servizio migliore anche alla collettività (par. 111).

---

<sup>34</sup> Anche la direttiva europea 2016/800/UE contiene una disposizione specifica dedicata alla “valutazione individuale” dell’indagato o imputato minorenni, nel corso del procedimento penale (art. 7): tale valutazione individuale «tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore», e deve essere effettuata «nella prima fase appropriata del procedimento e, di regola, prima dell’imputazione», con la diretta partecipazione del minore e deve essere condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale, o di un altro adulto idoneo, nonché di un professionista specializzato. L’indagine deve essere aggiornata durante il corso del procedimento penale, qualora mutino, in misura sostanziale, gli elementi su cui essa si fonda. Con riferimento alla normativa interna, è opportuno richiamare l’art. 9 D.P.R. 448/1988 («Accertamenti sulla personalità del minore»). In argomento, v. C. Rizzo, *Accertamenti sull’età e la personalità*, cit., pp. 187 ss.; D. Vigoni, sub art. 9 d.p.r. 448/1988, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, 2017, pp. 1179; V. Patané, sub art. 9, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile – Commento al D.P.R. 448/1988*, Giuffrè, 2016, pp. 133 ss.; Ead., *Indagine personologica e inchiesta “sociale” sul minorenni*, in C. Cesari (a cura di), *Minorenni fonte di prova nel processo penale*, Giuffrè, 2008, p. 178; L. Camaldo, *Gli accertamenti sull’età e sulla personalità*, cit., pp. 73 ss.; C. De Luca, *Gli accertamenti sulla personalità dell’autore di reato minorenni e il divieto di perizia psicologica nel rito ordinario: riflessioni e nuove prospettive*, in *Cass. pen.*, n. 6, 2018, pp. 2140 ss.

<sup>35</sup> La specializzazione di tutti gli operatori della giustizia penale minorile è prevista anche dall’art. 20 della direttiva europea 2016/800/UE, che prevede la formazione specializzata dei giudici e dei magistrati inquirenti, che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori, i quali devono acquisire una competenza e una preparazione specifica in tale settore, così come il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione. Tale formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che questi soggetti intrattengono con i minori, deve riguardare i diritti del minore, le tecniche adeguate di interrogatorio, la psicologia minorile e le modalità di comunicazione in un linguaggio adattato al minore. L’offerta di una formazione specifica dovrebbe essere rivolta anche ai difensori che assistono gli autori di reato minorenni. Va, inoltre, sostenuta e finanziata la formazione di organizzazioni che sostengono i minori, nonché degli operatori che offrono servizi di assistenza e di giustizia riparativa. È opportuno rilevare che nell’ambito dei principi fondamentali del procedimento penale minorile, disciplinato dalla normativa nazionale, un ruolo di particolare importanza assume quello della specializzazione, che informa la struttura degli organi giudiziari che operano in tale settore. Così M. Bargis, *Organi e soggetti pubblici*, in Ead. (a cura di), *Procedura penale minorile*, cit., p. 49, la quale rileva che l’esigenza di specializzazione, risalente, quanto al Tribunale per i minorenni, all’art. 2 r.d.l. 1404/1934, «è stata implementata dalla riforma del processo penale a carico dei minorenni, dove è assurta a canone informatore dell’intero complesso degli organi giudiziari minorili». Si ricorda, in particolare, che il difensore (d’ufficio) del minore deve possedere una specifica preparazione nel diritto minorile, che si acquisisce soltanto con lo svolgimento (non saltuariamente) della professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili, ovvero con la partecipazione a corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva (cfr. art. 11 D.P.R. n. 448/1988 e art. 15 d.lgs. n. 272/1989).

<sup>36</sup> A salvaguardia della personalità del minore, in Italia, vige uno specifico divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie o immagini, idonee a consentire l’identificazione del minorenni, comunque coinvolto nel procedimento penale (art. 13 D.P.R. 448/1988). Su questo tema, v., più diffusamente, L. Camaldo, *Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini dei minorenni coinvolti nel processo penale*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2006, pp. 4207 ss.

## 10. L'importanza della ricerca, raccolta e valutazione dei dati.

Nell'ultima parte del documento in esame, il Comitato Onu sollecita gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione a raccogliere sistematicamente dati disaggregati, con specifico riferimento al numero e alla natura dei reati commessi da minori, al ricorso e alla durata media della detenzione preventiva, al numero di minori che hanno avuto accesso a misure di *diversion*, al numero di condannati e alla tipologia delle sanzioni imposte, nonché al numero di minori privati della libertà (par. 113).

Infine, sulla base dei dati raccolti, si raccomanda agli Stati di garantire valutazioni periodiche dei loro sistemi di giustizia minorile – preferibilmente condotte da istituzioni accademiche indipendenti – che diano conto dell'efficacia delle misure adottate anche in relazione a questioni come la discriminazione, il reinserimento e le fattispecie di reato perpetrate dai minori. È importante che i minorenni stessi siano coinvolti in queste ricerche, in particolare quelli che sono sottoposti a un procedimento penale o che hanno precedentemente avuto contatti con il sistema giudiziario, dovendosi ovviamente operare in conformità con le linee guida internazionali sulla protezione della *privacy* dei minori in attività di raccolta di dati personali (parr. 114 e 115).

### Bibliografia.

G. Albanese, *La mediazione nel procedimento penale minorile tra normativa e prassi*, in *Cass. pen.*, n. 1, 2019, pp. 370 ss.

S. Arcieri, [Quando il cervello è "maturo"?](#), in *questa rivista*, 6 novembre 2019.

M. Bargis, *Organi e soggetti pubblici*, in Ead. (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2019, p. 49.

S. Buzzelli, *La disciplina sovranazionale*, in M. Bargis (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2019, pp. 1 ss.

L. Camaldo, *Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2016, pp. 4572 ss.

L. Camaldo, *Gli accertamenti sull'età e sulla personalità: aspetti processuali*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minorenne*, Giappichelli, 2016, pp. 73 ss.

L. Camaldo, *Limiti alla pubblicazione di notizie e immagini dei minorenni coinvolti nel processo penale*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2006, pp. 4207 ss.

C. Cesari, *Le strategie di diversion*, in M. Bargis (a cura di), *Procedura penale minorile*, Giappichelli, 2019, pp. 218 ss.

S. Civiello Conigliaro, *All'origine del giusto processo minorile europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2016.

M. Colamussi, *La messa alla prova*, Cedam, 2010.

C. De Luca, *Gli accertamenti sulla personalità dell'autore di reato minorenni e il divieto di perizia psicologica nel rito ordinario: riflessioni e nuove prospettive*, in *Cass. pen.*, n. 6, 2018, pp. 2140 ss.

G. Di Chiara, *La disciplina della libertà personale*, in E. Zappalà (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Giappichelli, 2019, pp. 125 ss.

G. Berlucchi, L. Camaldo, A. Cerasa, A. Lucchelli, A. Maggiolini, F. Martelli, A. Rudelli, C. Saottini, C. Scivoletto, P. Strata, M. Tantalò, [Abbassare a dodici anni la soglia la soglia dell'imputabilità? Uno scambio di opinioni in tema di imputabilità minorile alla luce della recente proposta di legge](#), in *questa rivista*, 6 novembre 2019.

F. Manfredini, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, n. 6, 2016, pp. 15 ss.

G. Mannozi, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, 2003.

G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *Giustizia riparativa: ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2015.

G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi*, Giappichelli, 2017.

C. Rizzo, *Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel procedimento penale*, Giuffrè, 2007.

G. Sambuco, *Verso l'attuazione del giusto processo per i minori*, in *Arch. pen.*, n. 2, 2016, p. 1  
E. Sylos Labini, *Nuove prospettive nelle alternative al processo penale: la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto*, Aracne, 2017.

V. Patané, *Indagine personologica e inchiesta "sociale" sul minorenni*, in C. Cesari (a cura di), *Minorenne fonte di prova nel processo penale*, Giuffrè, 2008, pp. 178 ss.

V. Patané, *sub art. 9*, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile – Commento al D.P.R. 448/1988*, Giuffrè, 2016, pp. 133 ss.

D. Vigoni, *sub art. 9 d.p.r. 448/1988*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Ipsosa, 2017, pp. 1179 ss.

E. Zanetti, *Panorama internazionale e spunti comparatistici in tema di responsabilità penale del minore*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minorenni*, Giappichelli, 2016, pp. 49 ss.